



Repubblica Italiana – Regione Siciliana
Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri"
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702
PEO: enmm110005@istruzione.it – PEC : enmm110005@pec.istruzione.it
C.F.: 91049650863 C.M.: ENMM110005
Nome Ufficio: istsc_enmm110005 - Codice Univoco: UF8QSD
Sito web: <http://smsalighierinicosia.gov.it>

CIRCOLARE N. 127

A tutto il Personale scolastico

Area Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente
Sito web – Area Circolari

Oggetto: Concessione permessi brevi.

L'art.16 del CCNL comparto 2009 e l'art.19 dello stesso regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi brevi ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato.

Si precisano alcuni punti salienti:

1. la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio;
2. il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali;
3. il permesso breve non può superare la metà dell'orario giornaliero;
4. **i permessi si riferiscono ad unità oraria**, e non possono superare, nel corso dell'anno scolastico, il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di lavoro: 18 ore per i Docenti; 36 ore per il Personale ATA.
5. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, **entro due mesi lavorativi** successivi alla data di fruizione del permesso, dando possibilmente priorità alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio;
6. nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Si sottolinea che:

- ◆ la concessione dei permessi brevi è legata all'autorizzazione del D.S (o di un suo delegato), che in particolari casi può procedere ad un approfondimento della motivazione che accompagna la richiesta;
- ◆ le richieste di permesso debbono di norma essere presentate con un congruo anticipo (almeno 5 giorni, tranne che per necessità sopraggiunte improvvisamente);

- ◆ in caso di necessità e di impossibilità di preavviso, i collaboratori del D.S. possono richiedere il recupero di un permesso usufruito entro le ore 10:00 del giorno stesso nel quale deve essere prestato; un eventuale rifiuto dovrà essere motivato;
- ◆ il Docente che, non essendo a disposizione, sostituisce un collega in permesso, acquisisce un “credito” che potrà utilizzare se, a sua volta, avrà la necessità di richiedere un permesso.

I collaboratori del D.S. e Referenti di plesso provvedono a tenere aggiornato il registro di concessione/recupero ore di permesso.

Nota bene

Spetta al Dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il Dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.

La trattenuta

Il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.

Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.

La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente.

L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).

È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

RECUPERO ORE DI ASSENZA AD UN'ATTIVITÀ COLLEGIALE

L'art. 16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari recita: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.

Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento.

Dal dettato normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 possa essere usufruita per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale per poi essere recuperata in attività di insegnamento: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). Pertanto, la richiesta di un permesso breve in occasione di attività collegiali deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) **da documentare per iscritto, in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione.**

Al fine di consentire alla scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza/esonero dall'attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12:00 del giorno in cui è previsto l'impegno.

Le richieste avanzate dopo le ore 12:00 devono riguardare particolari gravi motivi contingenti e imprevisi (malessere; gravi problemi familiari e/o personali).

Giova ricordare, inoltre, che il CCNL in questione non regola le visite mediche specialistiche.

Il dipendente può effettuare:

- facendole rientrare nelle assenze per malattia (art. 17 e 19 del CCNL/2007): in tale caso l'assenza è per l'intera giornata;
- chiedendo un permesso breve (da recuperare) se la visita può essere effettuata entro la durata del permesso stesso (art. 16);
- chiedendo permesso retribuito per motivi personali (art. 15 e 19 del CCNL/2007);
- chiedendo giornate di ferie (art. 13).

Nel momento in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva necessariamente quanto indicato dall'art. 16 del CCNL/2007 per cui la "visita specialistica" diventa esigenza personale a supporto della richiesta del permesso orario, così come può essere qualsiasi altra esigenza personale del dipendente.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacomina Mancuso Fuoco

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)*